



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

e di minimizzazione dell'aspetto religioso, in particolare modo da parte dei Paesi socialisti. Successivamente, fu lo strumento concordatario ad essere posto in discussione, perché frutto di accordi di vertice e fonte di diritti singolari, privilegiari. Gli accordi firmati dall'episcopato rispondevano in buona parte a tali accuse ed apparivano più democratici. Non si trattava però, come ben si evince dal volume di Fabio Vecchi, di vere novità, perché anche in passato erano stati sottoscritti accordi concordatari minori su specifiche questioni da parte dell'episcopato, molto prima di attribuire particolare rilievo alle Conferenze Episcopali. A ciò si aggiunga che il termine accordo tende oggi a sostituire quello di concordato, che richiama una dimensione privilegiaria o immunitaria non più al passo con i tempi attuali.

Il bel volume di Vecchi, che si avvale di un'importante Appendice di Documenti del XV e XVI secolo, ha pertanto una dimensione storica, riguarda le Concordie portoghesi, quelle spagnole, francesi, tedesche, italiane, inglesi, fino all'America latina, in particolare all'Argentina e al Perù. L'analisi è preceduta da una premessa dottrinale e teorica che pone i termini del problema.

È uno studio originale, nuovo, molto ben condotto, una ricerca seria che fa sorgere immediatamente una domanda. Perché fino ad oggi non era stato fatto nulla del genere dal momento che il tema di lavoro sussisteva? La risposta mi sembra abbastanza evidente: nell'annosa lotta tra episcopato e primato quest'ultimo ha finito con il prevalere per cui uno studio sugli accordi dell'episcopato avrebbe potuto essere interpretato come un supporto per tali posizioni. Vecchi dimostra pertanto un certo coraggio. Nonostante in futuro la via da percorrere sia questa, si tenterà di considerare il lavoro come aspetto di minore importanza, anche se così non è, perché la Santa Sede preferisce gestire in proprio l'attività di tipo concordatario e non delegarla all'episcopato, dal momento che il governo della Chiesa è da sempre accentrato e verticistico.

Io non credo che le concordie abbiano solo dignità storica ma anche giuridica dal momento che ciò che conta è il principio di effettività. Credo piuttosto che in futuro si intensificheranno e che abbiano natura ben diversa da quella dei concordati, rispondono a differenti esigenze e fanno capo a soggetti diversi. Vecchi fa un utile elenco delle Con-

cordie, delle fonti da cui sono tratte, e già il numero dovrebbe dare prova della loro importanza in tutte le aree analizzate. Ed è indubbio che abbiano risolto molti problemi che non avrebbero potuto attendere la stipula di un concordato e che abbiano contribuito alla formazione del diritto ecclesiastico nei singoli ordinamenti, sia sul piano del diritto positivo che consuetudinario. Opportunamente Vecchi acclude anche una carta topografica di terre di confine contestate tra i Savoia, la Chiesa e il Delfinato.

Lo schema del lavoro è forse un po' ripetitivo ma si presta a proficue osservazioni: sui patti feudali, sull'infiltrazione del diritto romano-canonico in Italia, e sulle peculiarità dell'organizzazione ecclesiastica in America latina, per le quali non mancano opportune considerazioni.

Il lavoro, ribadisco, è ben condotto, utile, si basa su una ricerca ampia, e corredato da considerazioni teoriche serie e condivisibili, per cui l'apprezzamento nel suo complesso è sicuramente positivo.

Mario Tedeschi

E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico. Tutto il programma di esame con domande e risposte commentate*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. XI-230.

Nella Collana della Giuffrè, *Manuali brevi, percorsi*, il diritto ecclesiastico è presente con questo volume di Vitali - Chizzoniti. Il primo ha scritto l'impostazione generale, i principi costituzionali e internazionali e il matrimonio, mentre il secondo gli enti ecclesiastici, i rapporti finanziari, i ministri di culto e la cittadinanza, a entrambi è dovuta la parte delle fonti.

Tutta la materia è ricompresa nella prima parte, essendo la seconda riservata, come in tutti gli altri volumi della Collana, alle domande e risposte commentate.

Non so cosa abbia indotto la Casa Editrice Giuffrè a intraprendere l'iniziativa di questi Manuali brevi, che sicuramente coarta gli Autori in spazi e modalità già precostituite, forse la necessità di percorsi e interventi più agili, o la deprecabile abitudine degli studenti di fotocopiare i vecchi Manuali o di servirsi di dispense appositamente approntate.

Entrambe queste abitudini sono presenti a Napoli, ove io insegno, ma questa può essere

solo una delle risposte possibili – cioè quella di snellire i programmi e il numero di pagine da studiare – non la sola. Un'altra potrebbe essere quella di cambiare spesso i programmi, in specie aggiungendo a una parte generale una speciale, dal momento che i crediti che le Università hanno attribuito al diritto ecclesiastico consentirebbero anche trattazioni più corpose.

Ma tant'è, se questo è il taglio della Collana, la risposta data dagli Autori è la migliore possibile, poiché in questo Manuale breve è ricompresa tutta la disciplina, nei suoi aspetti essenziali, sulla base di una sistematica classica, all'interno della quale solo il matrimonio è, forse volutamente, un po' sacrificato.

Per il resto c'è tutto: gli aspetti costituzionali e internazionali, le fonti, gli enti, i rapporti finanziari, il sostentamento del clero, l'edilizia di culto, i ministri, l'assistenza spirituale, l'insegnamento della religione cattolica e le scuole confessionali, gli aspetti penalistici e, molto interessante, anche un capitolo sui dati personali religiosi. Mancano i riferimenti storici e i rapporti con le altre discipline giuridiche o in senso lato culturali.

Lo sforzo di sintesi è notevole, l'esposizione è chiara, l'impostazione generale sembra essere condivisa nelle parti speciali e vi sono una serie di riferimenti giurisprudenziali, anche recenti, che arricchiscono il volume. Avrei posto anche in calce una bibliografia essenziale e omissa del tutto la seconda parte, perché non vorrei che un esame universitario si riducesse a questo e che ad ogni domanda si potesse dare un'unica risposta. Ma è una scelta che concerne più che gli Autori la Collana, all'interno della quale il diritto ecclesiastico è con questo volume degnamente rappresentato.

Mario Tedeschi

I. Zuanazzi, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 750.

Il diritto amministrativo canonico è materia che ha avuto particolare sviluppo di recente e che è stata, perlopiù, studiata con precipua attenzione alle categorie elaborate dalle dogmatiche civili. Si sono così prodotte elaborazioni in prevalenza di carattere tecnico, che hanno ricostruito il sistema di diritto amministrativo definito dalle due codifica-

zioni con la preoccupazione di superare gli interrogativi di fondo circa la compatibilità delle regole degli ordinamenti statuali con la peculiare funzione salvifica del diritto ecclesiale.

Il testo in oggetto, invece, muove con il proposito di analizzare lo sviluppo del diritto amministrativo canonico per recuperare nell'evoluzione dell'ordinamento l'identità e le regole di esercizio di una funzione che, pur non rimanendo esente da influenze di disciplina proprie di altri sistemi, ha una sua specifica ragione d'essere.

Si procede, così, nella prima parte del lavoro, a esaminare, in cinque capitoli, l'evoluzione del sistema amministrativo nella Chiesa; tre capitoli e le conclusioni integrano, poi, la seconda parte, che guarda all'amministrazione ecclesiale tra principi ideali e garanzie formali. Tutto nell'economia del monito *praesis ut prosis* di Bernardo di Chiaravalle al futuro pontefice Eugenio III, reso per richiamare chi guida "a usare delle proprie attribuzioni per provvedere alle esigenze di quanti gli sono affidati".

L'analisi condotta in prospettiva diacronica muove con iniziali considerazioni sui fondamenti assiologici di un sistema che vede la funzione amministrativa estendersi a tutte le branche dell'ordinamento e che emerge come esigenza propria della missione storica della Chiesa: un discorso proposto con espressioni chiare, rigorose ed efficaci, opportunamente dirette a evidenziare la bipolarità celeste e terrestre della norma canonica e a distinguere la sua dimensione ontologica dalla dimensione tecnica formulata nelle prospettive dello sviluppo della cultura giuridica, anche se, poi, cede a una piuttosto frettolosa sintesi storica dell'evoluzione culturale.

Di seguito, l'A. procede all'analisi del sistema amministrativo più antico, segnalando che alle origini la Chiesa realizza un "uso creativo" dell'assetto organizzativo del basso impero romano, anche nell'utilizzazione dei termini *auctoritas* e *potestas*, arricchiti poi dalle locuzioni *plenitudo potestatis* e *sollicitudo*. Specifica valenza ecclesiale acquista pure la nozione di *iurisdictio*; minore rilievo la parola *administratio*; equivalente è l'accezione *dispensatio* (termine adatto per molteplici attività di gestione). Via via, con il consolidarsi dell'autorità pontificia, si razionalizzano le forme di giurisdizione, ma con una tendenza al prevalere del "momento soggettivo di